

TP

Statuto dell'Arte di Por Santa Maria del 1335

~~del tempo della Repubblica~~ Riforme e aggiunte

Edizione numerata di 450 esemplari. Ogni esemplare
porterà la firma del Presidente della Commissione ese-
cutiva per la pubblicazione degli Statuti delle antiche
Corporazioni Fiorentine.

Esemplare N.

107

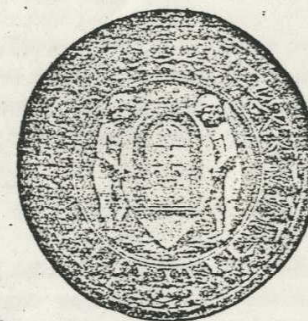
IL PRESIDENTE

Montanari

FONTI PER LA STORIA DELLE CORPORAZIONI ARTIGIANE
DEL COMUNE DI FIRENZE

STATUTI DELL'ARTE DI POR SANTA MARIA DEL TEMPO DELLA REPUBBLICA

A CURA DI UMBERTO DORINI



FIRENZE
MCMXXXIV - XII

IN VENDITA PRESSO
LIBRERIA EDITRICE LEO S. OLSCHKI

que et a quibuscumque cuicumque et quibuscumque et cum quocumque et cum quibuscumque, et prout et sicut voluerint pro eorum libito voluntatis, libere, licite et impune.

XXI. Quod armaioli huius artis omnia que ad arma et armaduras pertinent facere possint.

Item, considerato quod armaioli sunt membrum artis huius et quandoque reactant et ractari faciunt corazzas et alia arma, quod cedit in commodum et comunem utilitatem, et propterea molestantur diversimode ipsi et eorum discipuli, factores et laborantes, ideo provisum et statutum est quod armaioli possint eis que et cuilibet eorum liceat et potuerint et licuerint reactare et reactari facere tam per se ipsos quam per eorum discipulos, factores et laborantes et laboratrices, omnia arma et armaduras tam de magis quam de corazzis et omnia alia facere et fieri facere que ad arma et armaduram et ad dictam artem et misterium pertinent et pertinebunt libere, licite et impune, et absque briga vel molestia eis vel alicui eorum vel eorum vel alicuius ipsorum discipulis, factoribus aut laborantibus seu laboratricibus propterea inferenda, nec possint ipsi vel aliqui predictorum propterea quomodo libet molestari, cogi vel gravari per aliquem seu aliquos ad se matriculandum vel submictendum alicui alteri arti seu consulibus alicuius alterius artis.

XXII. Capitulum posito sub rubrica De non retinendo discipulos et cet. [qui tenerentur alicui huius artis] et incipit: «Zelantes» et cet., addita sunt in VII linea post verbum «aliam rem» hec verba videlicet «vel laboraverit ad petitionem talis magistri, domini, mercatoris vel artificis dicte artis ab uno anno citra vel ad presens laboraret (1); et in dicto statuto et in quocumque alio ubi dicitur «laborantes», addantur «et laboratrices, textores et textitricis».

[In Dei nomine, amen. Anno eiusdem salutifere incarnationis millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, [ind. quinta], die septimo mensis decembris. Providi et discreti viri dom. Nichola Lapi iudex, [pro arte iudicum] et notarium, Andreas Capponis de Capponibus,

(1) Cfr. rubr. CX. a.

pro arte cambii, Paulus de Covonibus, [pro arte [Kallismale].], magister Fruosinus medicus, pro arte medicorum, spetiariorum et mereiariorum, Ricchus Spi[nelli], pro arte vaiariorum et pellipariarum, cives florentini, offitiales pro Comuni Florentie electi et depu[tati una cum] Thomas Bartholi Fedis, pro arte lane, et Francischo Uberti de Albizzis, pro arte [Porte S. Marie], absentibus, super correctione [etc.] [statutorum et] capitulorum artium civitatis Florentie, que statuta solite sunt habere, cohadunati simul in ecclesia [...] Florentie [etc.] approbaverunt [et]. Aczolinus Contuccini magistri Buoni de Pupigl[i]ano fesulane diagesis, florentinusque civis, imp. a [cc] iud. ord. et not. pub. [etc.]

[1352]

Qui apresso scriveremo lo modo che s'ae a tenere di chorreggere el mestieri del membro di [arsare] i drappi di seta e di chonservare il detto mestieri e dichiarare il modo che s'ae a tenere per sechurtà del detto mestieri. In prima:]

Ⓚ Dei vivagni dei drappi rilevati con oro o senza, e della larghezza dei drappi.]

Che ogni drappo rilevato con oro o senza oro che si vende a peso abbia due spaghetti per vivagno da ogni lato e non più, e siano larghi i drappi due braccia sotto pena di soldi xx a chiunque facesse contro per ciaschuna channa e per quante volte (X).]

Ⓚ Delle corde de' taffettà e loro larghezza.]

Anchora, che [a'] tafettà si facciano le corde di seta filata e siano larghi braccia due meno uno ottavo del braccio i tafettà a pena di soldi xx per channa e per ciascuna channa a chi centra ciò facesse.]

Ⓚ Le tele in telaio si possano compiere al modo che sono ordite.]

Anchora, che le tele che sono in telare si possano compiere al modo che sono ordite e quelle marchiare, e, compiute quelle, più non deb-

(1) Cfr. riforma del 29 dicembre 1353. iv

H bia[nsi] fare chon que' vivagni se non al modo detto di sopra, e la maestra non levi la pezza fatta senza marchiare l'altra, a pena di libbre cinque per ciaschuna pezza (X).]

- (IV) Non si tessa niuna tela cruda in opera piana, salvo drappi, occhiellati e guancialetti.]

Anchora, che niuno de l'arte di Porta Santa Maria possa o debbia fare tessere niuna tela cruda in opera piana, cioè taffetà o zendadini o zendadi, salvo drappi occhiellati o guancialetti, e quelli possano essere crudi e chotti chome si fanno, a pena di soldi xx per ciaschuna channa e per quante volte (X).]

- (X) Niuno possa tenere taffetà o altro lavoro piano tessuto in seta cruda, salvo occhiellati e guancialetti.]

Anchora, che niuno dell'arte di Porta Santa Maria possa o debbia tenere niuno taffetà o zendadino o zendado crudo o altro lavoro piano tessuto in tela cruda nella sua bottega o vendere o far vendere nella sua bottega o fuori della sua bottega, salvo occhiellati o guancialetti, a pena di libbre due per ogni libra e per quante volte contra ciò facesse, salvo che quelli che si trovassero marchiati (X).]

- (XI) I sensali non facciano niuna mercatanzia se non con mercatanti, nè alcuna senseria di drappi divietati.]

Anchora, che niuno sensale possa o debbia fare niuna mercatanzia per sè (X) o per altrui di drappi di seta o di seta, e non possa fare lavorare nè far fare seta nè drappi di seta, se nullo facesse fare a mercatanti dell'arte di Porta Santa Maria, e non possano nè debbiano fare senseria di nullo drappo di seta divietato scritto di sopra, a pena di libbre due per ogni libra e per quante volte contra ciò facesse, e che

(1) Cfr. riforma cit. II.

(2) Cfr. riforma cit. III.

(3) Cfr. riforma cit. IV.

(4) Cfr. riforme del 10 settembre 1349, II; e del 24 novembre 1357, II.

ogni persona lo possa achusare a chi contra facesse, e abbia il quarto della condannagione e siali tenuto credenza.] 10

- (VII) Niuno prestatore nè altri possa prestare sopra seta o lavoro di seta senza il messo dell'arte.]

Anchora, che niuno prestatore nè altra persona possa prestare sopra seta nè masserizia che s'apartenga a lavoro di seta, salvo se non v'andasse chol messo dell'arte di Porta Santa Maria, e 'l messo lo faccia chon choscienza, a chui lo tessitore o tessitrice lavorasse, a pena di libbre x per ciaschuna volta chi contro accio facesse, e sia tenuto di rendere la detta seta e masserizie.] a ciò

- (VIII) Niuno dell'arte possa comperare senza sensale orsoio o testoio crudo o cotto o altra seta cruda.]

Anchora, che niuno di Chalimala o altro fuor di Porta Santa Maria sottoposto alla detta arte, o che non sia sottoposto, possa comperare orsoio o testoio crudo o chotto, o altra seta cruda senza sensale, salvo se non comperasse nella via di Porta Santa Maria da persona residente a la bottega o da forestieri ~~(170)~~ abitante in Firenze, a pena di libbre due per ciaschuna libra che contro a ciò facesse e per ogni volta, et che ogni persona ne possa essere achusatore a chi contro accio facesse, e abbia il quarto della condannagione e siali tenuto credenza.] a ciò

- (IX) I tintori non possono senza licenza de' consoli tignere seta a nessun mercante che non sia dell'arte, di quelli cioè di Porta di S. Maria e di Calimala.]

Anchora, che niuno tintore possa tignere niuna seta a niuna persona se non fosse dell'arte di Porta Sancta Maria senza consentimento de' consoli, e intendasi quelli che stanno in Porta Santa Maria o in Chalimala, a pena di soldi x per ogni libra e per quante volte contra ciò facesse. E il tintore sia tenuto di mostrare i libri e lle scritture sue del tignere ogni volta che fosse richiesto per lo messo dell'arte a pena di libbre x se contro facesse.]

- X. I filatori non possono filare seta se non ai setaiuoli dell'arte, a quelli cioè di Porta S. Maria e di Calimala.]

Anchora, che niuno filatore possa filare nulla seta, o che s'appartenesse a seta, se non fosse a quelli dell'arte di Porta Sancta Maria, cioè a setaiuoli di Porta Santa Maria o di Chalimala risedente a bottega, a pena di soldi x per ogni libra e per quante volte contra ciò facesse, e sia tenuto di mostrare i suoi libri del filare o far seta al messo dell'arte di Porta Santa Maria, a pena di libre x per ogni volta che contra ciò facesse.]

- XI. I cuocitori non possano cuocere seta se non a chi sia dell'arte di Porta S. Maria.]

Anchora, che niuno cuocitore possa chuocere seta o chosa che s'appartenga a seta se non fosse de l'arte di Porta Santa Maria risedente a bottega a pena di soldi x per ogni libra e per quante volte contra ciò facesse, e sia tenuto di mostrare ^{il} libro suo del chuocere a mezzo dell'arte di Porta Santa Maria a pena di libre x per ogni volta che contro accio facesse.]

- XII. Nessun tessitore o filatore può comperare per sè seta o cosa che s'appartenga a seta.]

Anchora, che nullo testore o filatore possa lavorare o comperare per sè proprio seta o chosa che s'appartenga a seta, a pena di libre due per ogni volta e per quante libre comperasse.]

- XIII. D'ogni lavoro guasto dal tessitore o dalla tessitrice sia data sentenza da due setaiuoli di Porta S. Maria.]

Anchora, che ogni lavoro che rechasse guasto il testore o tessitrice alla bottega del suo merchatante che avesse lavorato o fatto lavorare a suoi discepoli si debbia chonoscere per due merchatanti del detto mestiero di Porta Sancta Maria e quello oservare che sene sentenziasse.]

- XIV. I tessitori venuti da Lucca, i quali avessero fatto debito là, possano essere gravati in Firenze ecc.]

Anchora, che ogni tessitore o tessitrice che da Luccha ci venisse e lae avesse fatto debito, o facesse, possa essere chostretto qua, e così questi che lavorassono o abiamo lavorato e fatto debito, o facessono, possano essere chostretti a Luccha, e intendasi che a Luccha s'oservi a noi chome noi oserviamo qua [a] loro e altrimenti no ~~x~~.]

- XV. Niuno possa ritenere alcuna masserizia pertinente a lavorio di seta.]

Anchora, che nulla masserizia di testori o di testrici che s'appartenesse a lavorio di seta nulla persona la possa ritenere per nulla chagione, a pena de libre xxv per ogni volta che gli fosse comandato per lo messo dell'arte di Porta Sancta Maria la debbia rendere.]

- XVI. Che si debba cercare due volte il mese di chi facesse contro i predetti ordini.]

Anchora, che si debbia di queste chose cerchare il mese due volte per huomini della detta arte del fare tessere ~~x~~ chol messo dell'arte di Porta Santa Maria a raportare a' consoli e a loro notaio se fallo nullo si trovasse, e coloro che fossono eletti sopra rivedere i detti lavori e ordini siano tenuti d'andare e di provvedere il detto tempo, a pena di soldi xx per ogni volta che contra ciò facesse.]

- XVII. La moglie o amica del tessitore sia tenuta per il debito fatto da questo col merchatante che gli avesse dato da lavorare.]

Anchora, che la moglie o donna o amicha del tessitore sia tenuta al debito che 'l detto tessitore o lavorante facesse chol merchatante che gli desse che lavorare.]

(1) Cfr. riforma del 21 dicembre 1371, VI.

(2) Nel testo, per huomini del fare tessere della detta arte.

~~XXVII~~ Tintori filatori tessitori e altri lavoratori debbono giurare l'osservanza di questi ordini, ma non matricolarsi.] *Ve filatori*

Anchora, che tintori e chocitori e tessitori e tessitrici siano chostretti di giurare l'arte e obrigarsi a l'arte [d']oservare i detti ordini senza matricolare.]

~~XXX~~ Coloro che fanno fare lavori appartenenti all'arte lucchese devono dare in iscritto al notaro dell'arte i nomi dei tessitori.]

Anchora, che tutti coloro che fanno tessere drappi di seta e zendadi e lavoro che s'apartenghono a quelli dell'arte lucchese debbano dare per iscritto al notaio dell'arte di Porta Santa Maria tutti tessitori e tessitrici, a pena di soldi xx per ogni tessitore o tessitrice che hollo desse per iscritto e per quante volte contro accio facesse.] *ns. el*

~~XXX~~ Che ogni quattro mesi si estraggano due setaiuoli che debbono rapportare ai consoli ogni fallo che troveranno.]

Anchora, che presenti consoli, e quelli che saranno per li tempi, possano et a loro sia licito tutti i setaiuoli matricolati, i quali fanno tessere drappi del membro lucchese, mettere per nome e per soprannome iscritti in cedole achoppiati, cioè due per cedola in una borsa, della quale borsa si traggha una delle dette scritte, l'ultimo dì di dicembre prossimo che viene, e rimetterli in un'altra borsa, e coloro i chui nomi vi saranno scritti siano uficiali per quattro mesi prossimi che alotta seguiranno, sicchè l'uficio loro duri quanto il consolato, i quali rapportino a' consoli che per lo tempo saranno e a loro notaio ogni fallo che fatto troveranno e per chui, e credasi e piena fede si dea a la loro relazione; e' consoli possano e debbiano condannare i detti che avranno commesso falli a loro volontà, considerata la condizione della persona e la qualità del difetto, brevemente e di fatto senza alchuno processo percio fare, e sieno i detti due tenuti d'essere ogni mercholedi a sollicitare il loro uficio ~~X~~.] *che?*

X (r) Cfr. riforma del 1353 cit. V.

~~XXI~~ I tessitori venuti da Vinegia, i quali avessero fatto debito là, possano assere gravati in Firenze.]

Anchora, che ogni tessitore che da Vinegia ci venisse e lae avesse fatto debito, o facesse, possa essere chostretto qua, e chosì questi qua ch'avessero fatto debito, o facessero, possano essere chostretti in Vinegia, e intendasi che a Vinegia s'oservi a noi chome noi oserviamo a loro qua, e altrimenti no.]

In Dei nomine, amen. Sue incarnationis anno millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo, ind. sexta, die octavodecimo decembris Existentibus probis viris:
Ser Mingho Bonamichi, pro arte iudicum et notariorum,
Bartolo Cini, pro arte Kalismale,
Riccho ser Gherardi, pro arte cambii,
Tomaso Monis Guidetti, pro arte lane,
Johanne Megli Bonarli, pro arte Porte Sancte Marie,
Toscho Ghinaczii, pro arte medicorum et spetiariorum, et
Francescho Spinelli, pro arte variariorum et pellippariorum,
omnibus florentinis, officialibus pro Comuni Florentie super correctione [et.] statutorum et ordinamentorum omnium artium civitatis Florentie, que solite sunt habere, deputatis, ipsi omnes officiales, excepto Johanne predicto absente; simul congregati in ecclesia Sancte Cecilie [etc.] approbaverunt[etc.].
Jacobus Cecchi auct. imp. iud. ord. et not. pub. [etc.].

[1353] — X

1353

In Dei nomine, amen. Infrascripte sunt additiones, correctiones et cassationes facte per arbitros artis et universitatis mercatorum Porte Sancte Marie de Florentia super capitulis et de capitulis et ordinamentis infrascriptis.

X (I) In prima, al primo capitolo de' drappi
dove dicie che si debbano mettere due spaghetti per lato, s'intenda con gli spaghetti sottoli ~~et~~ et non fuori del dovere, et quello abia a conoscere due dell'arte chui i consoli elleggeranno ~~X~~.] *29 30*

X (r) Cfr. riforma del 18 dicembre 1352, R

Al tertio capitulo de' drappi et taffetà che sono in telaio,

chè dicie che si possono compiere [le tele] come sono cominciate, intendasi che i taffetà si possano lavorare per tutto genaio come sono cominciate et non piue, et i drappi da cotte, s' intenda a due corde come lo statuto dicie et cominci il termine questo di [X].

Al quarto capitulo, che dicie che gli ochiellati si possano fare in seta cruda,

diciamo che si facciano tutti in seta cotta et niuno [sene] possa fare in seta cruda, salvo quegli che fossero in telaio o vero orditi, et quegli si faciano marchiare come pare a' consoli [X].

Al quinto capitulo, ove dicie che si possano tenere occhiellati in [seta] cruda et vendere et comperare,

diciamo che niuno [sene] possa retenere, nè vendere, nè comperare altro che con seta cotta, se non quegli che si trovassono marchiati [X].

Al ventesimo capitulo, che dice che i consoli debiano insacchare quegli che lavorano del lavoro luche-
chese,

per cierchare delle dette cose divietate, diciamo che si debiano insacchare tutti quegli dell'arte Porta Santa Maria, d'ogni bottega uno, et mettegli in ciedole per nome et per soprano apaiati due per cedola, et traghano una delle dette cedole, et quegli due debiano cerchare insieme col messo dell'arte nostra ogni settimana una volta sopra i detti defetti et raportare a' consoli et consoli condemnare, et basti l'ufficio loro quanto quelli de' consoli [X].

Come devono essere le fabriche overo fucine degli orafi.

Anche, che non sia alchuno orafo di qual conditione si sia sottoposto a l'arte di Porta Santa Maria, che debia nè possa in alchuno modo

(1) Cfr. riforma cit., III.

(2) Cfr. riforma cit., IV.

(3) Cfr. riforma cit., V.

(4) Cfr. riforma cit., XX.

le loro fabriche [overo] fucine ove fanno fuoco per loro bisogno della loro arte, quella cotale bottega ove si faccia il detto fuoco sia in volta murata quatro braccia di mattoni et chalcina soficiente et buona et la fabrica debia essere senza alchuno legname, salvo che i mantechi, acciò che quello cotale fuoco che si fa in quelle botteghe non possa dampnificare nè quella chotale bottega o chosa, nè [l'altra] botteghe o chase che fossero a' confini di quella cotale bottega. Et se alchuno [che] quelli orafi sottoposto alla detta arte contrafaciese a questo statuto et non ubidisse il detto ordine, sia obligato di pagare all'arte di Porta Santa Maria lire cento di piccioli infra uno mese che gli fosse fatto il comandamento di fare la detta bottega in volta, et niente di meno poi che averà pagato la detta pena sia tenuto et obligato di fare fare la detta volta di sopra alla sua bottega [per] modo detto di sopra. Et tante volte sia condemnato da' consoli della detta arte [che] saranno per li tempi, quante volte disubidirà di non fare fare la detta volta sopra la bottega in fra il termine che per loro gli sarà comandato.

Ogni borsa d'oro o di seta alla francesca debba essere foderata di drappo nuovo overo zendadino nuovo.

Et che non sia alcuno setaiuolo sottoposto all'arte di Porta Santa Maria, di quale conditione fosse, che debia nè possa foderare niuna borsa d'oro o di seta alla francesca altro che di drappo nuovo o vero zendadino nuovo a pena di soldi quaranta per ogni borsa che gli fosse trovata et perdere la detta borsa; et la detta condenagione torni a l'arte di Porta Santa Maria; per quante volte fosse trovato, sia condemnato da' detti consoli che fieno per li tempi.

VIII. Statuto lxxv quod loquitur De festivitibus custodiendis et cet.,

et incipit «Gloriosissimus Deus et» cet., addantur hec verba in loco ubi magis conveniens fuerit, videlicet «et salvo etiam quod, non obstantibus predictis, liceat magistris et eorum factoribus sive aliis personis, salvo quam cum vetturalibus, cursoribus et lighatoribus, pro eorum misterio exercendo, dictis diebus vetitis aperire et intrare dictas apothecas licite et impune absque eo quod ostendant aut vendant vel emant atque cambient vel baractent aliquas mercantias vel res dictis diebus vel aliquo eorum, sub dictis penis» (1).

(1) Cfr. rubr. lxxv, d.

1354

[1357] - X

I capitoli posti sotto la robica del LXXI e del LXXII e del LXXIII e del LXXIII^a cassiamo, e in luogo di quegli facciamo statuto della detta materia in questo modo, cioè:]

X Quello che i sensali possano torre di ciascuna senseria di cose di quest'arte.]

Che niuno sensale della nostra arte possa nè debbia torre nè chiedere di senseria d'alcuno panno intero che soldi cinque di piccioli e simile de' tagliati, rechando a panni interi, i quali comperassono per merchatanti per rivendere, e d'ogni altro panno che facessono vendere a taglio per vestire, possano torre al venditore denari due per libra, e denaro uno per libra della marchatantia che fanno vendere del membro de' setaiuoli a merchatanti in grosso; e di quello che faranno vendere a minuto del detto membro denari due per libra; e di merchatantia di setaiuoli del detto membro che faranno comperare, mezzo danno per libra, e denari due per libra di tutte altre mercatantie e cose di tutti sottoposti alla nostra arte, salvo che del membro degli orafi.] E niuno sensale possa o debbia domandare o torre maggiore quantità che di sopra si contenga, o per diretto o vero per obliho o per niuno modo alla pena di libre dieci pic. per chatuno che chontro a ciò facesse e per quante volte; e simile pena sia a qualunque artefice desse a veruno sensale o vero ad altra persona maggiore quantità che di sopra s'apartengha X.]

X Niuno sensale possa fare per sè o per altri mercatanzia di cose dell'arte.]

E che niuno sensale possa nè debbia niuna merchatantia che s'apartengha alla nostra arte tenere a chasa, o vero per sè o per altrui fare merchatantia alla pena di libre dieci pic.] per ogni volta che chontro a ciò facesse X.] E che niuno sottoposto alla nostra arte non debba andare a vedere, nè mandare, nè fare comperare niuna merchatantia da niuno sensale, e ognuomo possa essere achusatore di chi chontro a ciò facesse in sagreto e in palese, e siegli tenuta credenza e creduto al saramento dell'achusatore, alla choscienza de' consoli se pare loro huomo degno di

(1) Cfr. riforma del 29 dicembre 1384, IV.

(2) Cfr. riforma del 18 dicembre 1352, VI.

fede, e l'achusatore abbia e avere debbia la quarta parte della condennazione che si farà per lo defetto per lui dinunziato a' consoli o al notaio della detta arte.]

Nel Non si possano comperare nè tenere in Firenze pannilani e saie d'Irlanda arrotolati, e quali panni sia lecito tenere arrotolati.]

Item ordiniamo e fermiamo che niuno sottoposto alla detta arte debbia nè possa comperare nè fare comperare nella città di Firenze niuno pannolano nè sa' d'Irlanda il quale sia arrotolato, nè in sua bottega tenere, salvo panni di stame e perpignani et saie discotte o panni fiorentini possa tenere arrotolati alla pena di libre dieci a chi contro a ciò facesse e per quante X volte.]

X IV. Anchora aggiungiamo allo statuto LXXXXIII^a posto sotto la robica d'aprovare le scritte de' libri de' merchatanti della detta arte,

nella fine del detto statuto, che le dette approvazioni e improva-
gioni, che si faranno delle scritte e de' libri secondo la forma del detto statuto, vagliano e tenghano e abbiano piena fermezza e per chatuno ufficiale della detta arte e chatuno rettore e ufficiale del Comune di Firenze presenti e che saranno per innanzi pienamente s'osservi e dièvisi piena fede, e contro non si facci nè fare si possa in niuno modo nè per niuna chagione.]

In Dei nomine, amen. Anno dominice incarnationis salutifere millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo, ind. undecima, die vigesimo quarto mensis novembris. Existentibus prudentibus viris:

Dom. Antonio de Machiavellis, pro arte iudicum et notariorum,
Jacobo Banchi Puccii, pro arte Kalismale,
Amerigo de Sommaria, pro arte cambii,
Andrea Verii Rondinelli, pro arte lane,
Simone Bertini, pro arte Porte Sancte Marie,
Filippo Ughi, pro arte spetiariorum et medicorum, et
Francisco Spinelli, pro arte variariorum et pellipariorum,

(1) Nel testo: qualte.

tie, que statuta solite sunt habere, usque ad per totum mensem decembris secuturum, ipsi officiales simul congregati Florentie in sala domus Operis Sancti Johannis Bathiste pro ipsorum officio exercendo, excepto dicto Monte eorum collega absente [etc.] approbaverunt [etc.].

Masus condam Nelli ser Oddonis not. de Casalia florentine diocesis, imp. auct. iud. ord. et not. pub. [etc.].

In Dei nomine, amen. Anno ab eiusdem incarnatione millesimo trecentesimo sexagesimo, ind. quartadecima, die vigesimo nono mensis decembris.

(Come la precedente; assente però Bertoldo Geppi).

[1361]

In Dei nomine, amen. Anno ab eiusdem incarnatione millesimo trecentesimo sexagesimo primo, ind. xva die vigesimo septimo mensis decembris. Existentibus probis viris:

Ser Casciotto Johannis not., pro arte iudicum et notariorum,

Bartolomeo Carocci de Albertis, pro arte Kalismale,

Francischo Bonifazi, pro arte cambii,

Anibaldo Benci, pro arte lane,

Ceccho Cionis, pro arte Porte Sancte Marie,

Filippo Ughi spetiario, pro arte speziariorum, et

Riccho Spinelli, vaiarius, pro arte vaiariorum et pellipariorum,

civibus florentinis, deputatis pro Comuni Florentie super correctione [etc.] statutorum et capitolorum artium, que statuta solite sunt habere, usque ad per totum presentem mensem decembris, ipsi officiales, excepto dicto Riccho eorum collega absente, insimul congregati Florentie in sala domus operis beati Johannis Batiste [etc.] approbaverunt omnia et singula infrascripta arti Porte Sancte Marie, videlicet:

1361

X Delle coltrici e materasse e dei pimacci e co- 27
perto da vendere o da prestare. 28.

X Che ciascuna persona, la quale facesse o vero facesse fare o te- 29
nesse in bottega per vendere o vero per prestare coltrice o vero mate- 30

sono rassa o piumaccio o chopertoio, nuovi o vero vecchi, i quali si trovano fatti con difetto contro agl'ordini de l'arte di Porta Santa Maria, che i consoli o vero l'oficiale de la detta arte gli possa constringere et condemnare sicome loro artefici, se saranno matricolati a la detta arte, a ciò che niuno frodo si possa commettere per niuno modo che tornasse vergogna de la detta arte o danno de' cittadini, a pena de libre cinque a fiorino.]

non X E che niuna persona de la detta arte possa tenere in bottega niuno chopertoio nuovo, cioè charmonese, o di gualuccio o di buche-rame o di panno lino o di che si fosse, nuovo o vero di charmonese vecchio; ~~no~~ si possa empier, nè fare empier, nè fare, nè fare fare altro che di bambagia nuova o vero vecchia, per niuna cagione, a pena de libre cinque a fiorino e di perdere il copertoio e torni a la detta arte.]

X E che niuno artefice de la detta arte o vero altra persona non possa fare o fare fare sopannare niuno copertoio nuovo, di che condizione si sia, di panno lino vecchio, a pena de libre due a fiorino.]

e E che niuna persona possa fare fare, o chuscire niuna federa di copertoio o vero copertoio pieno, nuovo o vecchio, con refe nero di loto a pena di libre due a fiorino.]

e X E che niuna persona non possa tenere in bottega o fare tenere copertoio de panno lino vecchio, o vero che si comperi facti, se none pieni di bambagia o vero di lana o vero di.... X, di niuno altro pieno, e quegli potere tenere e vendere ne la detta arte non possa, se prima non dice, e dire sia tenuto senza esserne domandato, di che sia pieno a cholui che lo domanda o in vendita o in mostra, a pena de libre tre a fiorino quegli che fossono di niuno altro pieno e che non lo dicessero, come detto è.]

Et insuper [etc.] approbaverunt [etc.].

Item, postea, eodem anno et ind., die vigesimo mensis decembris, supradicti [etc.], excepto dicto Francischo Bonifazi eorum collega absente, insimul congregati Florentie in domo habitationis supradicti Ricchi Spinelli posita Florentie in populo Sancti Jacobi inter foveas, cui domui a I, via, a II, filiorum condan Gregorii Dati Guidi, a III, Marci de Albertis de Florentia [etc.], approbaverunt omnia et singula infra-scripta dicte arti Porte Sancte Marie, videlicet :

(1) Evanito.